

## **STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE**

### **"AMICI DEL VERDE"**

#### **TITOLO I - Disposizioni generali**

##### **Art. 1 - Denominazione**

A norma dell'art. 36 e seguenti del C.C. e nei limiti di quanto stabilito dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266 e dalla Legge Regionale n. 28/96, è costituita l'Associazione ambientalista di volontariato denominata "AMICI DEL VERDE", retta dal presente Statuto.

##### **Art. 2 - Sede**

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bareggio, in Via Oberdan, 7

##### **Art. 3 - Durata**

La durata dell'associazione è illimitata.

#### **TITOLO II - Finalità e Attività dell'Associazione**

##### **Art. 4 - Caratteristiche**

L'Associazione, che s'ispira a principi di pace, solidarietà, partecipazione, ecologia e ambiente, opera senza fini di lucro, né diretto né indiretto, escludendo qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. Essa è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, apartitico, a carattere volontario e democratico.

##### **Art. 5 - Scopi e Finalità**

L'associazione ha come scopo principale la solidarietà sociale tramite l'organizzazione sul territorio di un servizio di volontariato gratuito per la partecipazione ad attività quali:

- promuovere una corretta gestione del territorio tesa a
  - salvaguardare e recuperare l'ambiente e garantire una miglior vivibilità del paese;
  - svolgere attività di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, parchi giochi, giardini pubblici con annessi impianti sportivi e di svago di uso pubblico ed ambienti naturali;
  - contribuire all'educazione civile, culturale e ambientale dei cittadini, a sollecitarne l'impegno ad una attiva partecipazione alla vita sociale della comunità e a far crescere fra la cittadinanza una coscienza orientata ad uno sviluppo ecosostenibile del territorio.

#### Art. 6 – Attività

L'Associazione, nel perseguimento delle sue finalità e operando nei vari ambiti che le sono propri con l'azione personale volontaria e gratuita dei propri aderenti, adotta tutte le iniziative nonché servizi di qualsiasi carattere che si rendessero utili al conseguimento dei fini statutari, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e ad una più completa formazione umana.

Per tali scopi l'Associazione potrà:

- proporre, autonomamente o su incarico, progetti, studi, ricerche, piani di fattibilità e collaborazioni ad enti pubblici e privati inerenti le finalità istituzionali;

- promuovere azioni ed iniziative per evidenziare lo stato dell'ambiente, le cause del degrado, suggerire comportamenti e azioni più corrette per una miglior qualità della vita e dell'ambiente;
- proporre l'adozione di provvedimenti e politiche tese allo sviluppo ecosostenibile del territorio, così come previsto dai protocolli nazionali ed internazionali, per un ambiente più vivibile, che favorisca le relazioni sociali;
- sottoscrivere con enti convenzioni finalizzate al raggiungimento delle finalità proprie dell'associazione;
- acquistare beni e materiali richiesti per il raggiungimento degli scopi prefissati;
- compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.
- raggiungere tutti gli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione e favorirne lo sviluppo;
- somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità;
- organizzare eventi e feste per divulgare presso la cittadinanza l'opera e le finalità dell'Associazione;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi.

### **TITOLO III - Gli associati**

#### **Art. 7 - Ammissione**

Possono aderire all'associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente.

I soci si distinguono in ordinari e juniores. Sono ordinari i soci maggiorenni, sono juniores i soci minorenni.

#### Art. 8 – Accettazione della domanda

E' compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi in merito alla domanda di ammissione.

La consegna della tessera costituisce accettazione della domanda; l'eventuale diniego deve essere comunque comunicato e motivato all'interessato dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 9 – Diritti

Tutti i soci hanno diritto a partecipare ad ogni iniziativa e manifestazione promosse dall'Associazione, a frequentare la sede sociale, ad essere informati, ad esercitare il controllo stabilito dalle leggi e dallo statuto sull'andamento dell'associazione ed a riunirsi in assemblea per discutere sulle questioni riguardanti l'associazione stessa e per eleggere gli organi dell'Associazione.

I soci hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci ordinari, con almeno sei mesi di appartenenza all'Associazione.

#### Art. 10 - Doveri

I soci sono tenuti:

- alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
- all'assolvimento degli impegni liberamente assunti per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, svolgendo la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- al mantenimento di un comportamento verso gli altri associati e verso l'esterno improntato a spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e probità.
- al pagamento della quota associativa annuale, fissata dal consiglio direttivo, per il rinnovo delle tessere;

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi; non è rimborsabile né rivalutabile e non è trasmissibile.

#### Art. 11 – Decadenza

La decadenza da socio può avvenire per dimissioni, mancato rinnovo della quota associativa, esclusione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

Allegato "A"

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva assemblea dei soci.

#### **TITOLO IV - GLI ORGANI**

Art. 12 - Indicazione degli organi

Sono organi dell'associazione: l'assemblea, il consiglio direttivo ed il presidente.

##### **CAPO I: L'assemblea**

Art. 13 - Caratteristiche

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.

L'assemblea è presieduta da un presidente nominato dagli aderenti.

Gli avvisi di convocazione dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.

Art. 14 - L'assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria viene convocata di regola una volta all'anno dal presidente dell'associazione con avviso esposto presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata e con ogni altro mezzo idoneo a disposizione, compresi gli strumenti telematici.

L'assemblea ordinaria:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- nomina, ogni due anni, i componenti del Consiglio Direttivo.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente convocata con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di convocazione.

E' ammessa una sola delega per socio.

#### Art. 15 – L'Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria, che delibera sulle modifiche da apportare allo statuto e sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, viene convocata dal presidente dell'associazione tramite avviso esposto presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata e con ogni altro mezzo idoneo a disposizione, compresi gli strumenti telematici, da inviare ad ogni socio:

- tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei soci.

Allegato "A"

L'assemblea deve aver luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

La delega deve contenere l'indicazione di voto del delegante sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni socio può essere portatore di un numero massimo di due deleghe.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza personale o per mezzo delega, del 50% più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza dei 3/5 dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei 3/5 dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Per la validità dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare su modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, è indispensabile la presenza personale o a mezzo delega, di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 degli intervenuti.

Art. 16 - Votazioni

Ogni socio ha diritto ad un voto.



Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano; possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Per le elezioni delle cariche sociali e per questioni riguardanti le persone la votazione avverrà di norma a scrutinio segreto.

#### Art. 17 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente dell'associazione.

Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'associazione.

Ogni aderente dell'associazione ha diritto di consultare il verbale.

### **CAPO II: Il consiglio direttivo**

#### Art. 18 - Composizione e durata

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di tredici consiglieri eletti fra i soci che ne hanno diritto, dura in carica due anni, i suoi membri sono rieleggibili e può essere revocato dall'assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

#### Art. 19 - Funzioni

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

A tal fine deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno;
- deliberare circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio direttivo può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

#### Art. 20 – Riunioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei

consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Le riunioni del consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza, dal Vicepresidente o dal membro anziano.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono di norma aperte ai soci.

Il Consiglio Direttivo può invitare liberamente alle sue riunioni persone a vario titolo interessate ed esperti delle questioni oggetto della seduta.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte con la maggioranza dei tre quinti dei presenti e annotate a cura del Segretario.

#### Art. 21 – Dimissioni

Ogni membro del Consiglio Direttivo può rassegnare in qualsiasi momento le proprie dimissioni con atto formale. A reintegro, entrerà a far parte del Consiglio Direttivo, ove esista, il socio risultante primo dei non eletti. Successivamente il Consiglio Direttivo provvederà a riassegnare le mansioni del Consigliere dimissionario o, in caso di dimissioni di un organo sociale, a rieleggere nel suo seno il nuovo responsabile.

Se il numero dei membri del Consiglio Direttivo scendesse sotto i cinque, decade l'intero Consiglio Direttivo. In tal caso verrà convocata una Assemblea straordinaria che provvederà al rinnovo dello stesso.

### **CAPO III: Il presidente e le altre cariche**

#### **Art. 22 – Il Presidente**

Il presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio, fermo restando che la responsabilità civile è coperta come previsto dal disposto del "Titolo VIII – La responsabilità" del presente statuto, articoli 37,38,39.

Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 14 giorni.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e può essere revocato dall'assemblea.

#### **Art. 23 – Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento del suo mandato e ne assume tutte le mansioni, in caso di sua assenza o impedimento.

#### **Art. 24 – Il Segretario**

Il Segretario cura la tenuta dei verbali e dei libri sociali.

#### **Art. 25 – Il Tesoriere**

Il tesoriere ha la cura della cassa sociale, dei libri contabili e provvede alle operazioni finanziarie.

#### **Art. 26 – I Consiglieri**

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.

Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere decaduto è sostituito secondo le modalità espresse dall'Art. 26 per i dimissionari.

## **TITOLO V - LE RISORSE ECONOMICHE**

Art. 27 - Indicazioni delle risorse

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) beni, immobili e mobili;
- b) contributi e quote associative;
- c) donazioni e lasciti;
- d) proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 266/1991.

Art. 28 - I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o

capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Art. 29 - Contributi

I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita annualmente dall'assemblea.

I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti e da persone fisiche o giuridiche estranee all'associazione.

#### Art. 30 - Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

#### Art. 31 - Proventi derivanti da attività marginali

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione.

#### Art. 32 - Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto

e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

## **TITOLO VI - IL BILANCIO**

### **Art. 33 - Bilancio e conto consuntivo**

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

### **Art. 34 - Formazione e contenuto del bilancio**

Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Il conto consuntivo è elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

### **Art. 35 - Approvazione del bilancio**

Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea con la maggioranza prevista all' art. 14.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della associazione, e può essere consultato da ogni aderente.

Il conto consuntivo è approvato dalla assemblea con la maggioranza prevista all'art. 14 entro il 30 giugno di ogni anno.

Allegato "A"

Il conto consuntivo è depositato presso la sede della organizzazione e può essere consultato da ogni aderente.

### **TITOLO VII - LE CONVENZIONI**

Art. 36 - Le convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Comitato direttivo e stipulate dal presidente dell'associazione di volontariato.

Il Comitato Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione stipulata.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.

### **TITOLO VIII - LA RESPONSABILITÀ**

Art. 37 - Assicurazione degli aderenti

I soci dell'associazione sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

Art. 38 - Responsabilità dell'associazione

L'associazione di volontariato risponde dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati con le proprie risorse economiche.

Art. 39 - Assicurazione dell'associazione

L'associazione di volontariato si assicura per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

### **TITOLO IX - RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI**

Art. 40 - Rapporti con enti



L'associazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

**TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 41 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Paolo Bonanni

Roberto De Angelis

Francesco F. Ghisla

Giuseppe Merello

Luca...

Renato...

...

Giuseppe...

Antonio...

Montemurlo...

Antonio...

Domenico...

Luigi...